



Camera di Commercio  
Latina

# GUIDA AUTORIPARATORI (legge 122/92)

*Istruzioni per l'iscrizione all'Albo  
delle Imprese  
Artigiane dei soggetti esercenti  
attività di autoriparazione  
(Luglio 2015)*



ALBO IMPRESE ARTIGIANE

*presso la Camera di Commercio di Latina*

## SOMMARIO

<b>Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione</b>	<b>3</b>
<b>Informazioni aggiuntive</b>	<b>4</b>
Avvio attività	4
Dati nella certificazione camerale	4
Diritto di stabilimento	4
Requisito idoneità fisica L. 35/2012	4
Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra	4
Tachigrafi digitali	5
<b>Casi particolari</b>	<b>5</b>
Trasferimento sede	5
Trasferimento di azienda	5
Apertura di Unità locale	5
<b>Modifiche normative alla legge 122/92</b>	<b>5</b>
Avvio di nuova impresa	6
Impresa già in attività	6
<b>Requisiti per l'esercizio dell'attività</b>	<b>8</b>
Requisiti personali/di onorabilità	8
Requisiti tecnico – professionali	9
<b>Il responsabile tecnico</b>	<b>10</b>
Nomina di responsabile tecnico	10
Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico	11
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico	11
<b>Modalità di presentazione della pratica Comunica</b>	<b>11</b>
Impresa individuale di nuova costituzione	11
Impresa individuale già iscritta per altra attività	12
Società inattiva	12
Società già attiva	12
<b>Modulistica / costi amministrativi imprese individuali e società</b>	<b>13</b>
<b>Titoli di studio abilitanti (elenco indicativo e non esaustivo)</b>	<b>15</b>
<b>Livelli di specializzazione dei principali contratti collettivi nazionali di lavoro</b>	<b>18</b>

## **ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE**

L'attività di Autoriparazione si distingue in:

Sez. A: **Meccatronica** (meccanica e motoristica – elettrauto)

Sez. B: **Carrozzeria**

Sez. C: **Gommista**

**Rientrano nell'attività di autoriparazione** tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) **adibiti al trasporto su strada di persone e di cose**, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

L'applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento (**roll-bar**) o il montaggio di caricatori frontali per mezzi agricoli necessitano di abilitazione alla L. 122/92, salvo per le aziende agricole. Il D.Lgs n. 9 del 29 marzo 2004 prevede all'art. 4, comma 12, che l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuate sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, 122, per cui un'azienda agricola che abbia un'officina con l'idonea attrezzatura può installare la struttura di protezione sui propri trattori ed il titolare di tale azienda agricola può sottoscrivere la dichiarazione di corretta installazione (allegato IV linee guida ISPESL).

Sono **soggette** alla medesima disciplina (L.122/92) anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

**Non rientrano nell'attività di autoriparazione** le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Anche le attività di costruzione di veicoli (seppure "speciali"), di costruzione di "autocarrozzerie" e, in genere, di trasformazione veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della L. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (circ. MAP prot. 10556 del 18.11.2005).

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la  sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso (Circ. MAP prot. 10711 del 24.11.2005).

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di

macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività Agromeccanica\* provviste di officina.

"Art. 5 del d. lgs 99/04: "È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### Avvio attività

Le imprese sono tenute a presentare la **segnalazione certificata di inizio attività** (S.c.i.a.) alla Camera di Commercio nella cui provincia è collocata l'officina, utilizzando il modello **Scia/122**, con eventuali modelli **Intercalare antimafia/122** per i soggetti di cui all'art. 85 del DLS 159/2011, come allegati ai modelli già previsti per le denunce al Registro Imprese (di seguito RI) /Albo Artigiani (di seguito AIA).

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

### Dati nella certificazione camerale

Per le **imprese già iscritte, qualora nella certificazione camerale non risulti l'indicazione della L. 122/92** con la relativa sezione, occorre procedere alla regolarizzazione, presentando apposita istanza.

### Diritto di stabilimento

**Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea**, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

### Requisito idoneità fisica L. 35/2012

La legge n°35/2012 (art. 39), che ha convertito il decreto legge n°05/2012, ha soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'attività di autoriparazione ha, quindi, eliminato l'obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'ASL, previsto dall'art. 7 comma 1 lett. C) della legge n°122/92.

### Impianti e apparecchiature fisse che contengono gas fluorurati ad effetto serra

In data 11 febbraio 2013 è stato reso operativo il Registro nazionale per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra previsto dall'art. 13 del DPR 43/2012.

Nel Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione ovvero entro l'11 giugno 2013 (dopo la proroga del termine del 12 aprile 2013) si devono iscrivere i soggetti che svolgono le attività di:

- recupero gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (meccatronica o ex sezione elettrauto);

- recupero gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas clorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

La gestione è affidata alla Camera di Commercio capoluogo di provincia: per informazioni rivolgersi alla CCIAA di Roma.

### **Tachigrafi digitali**

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l'iscrizione anche nell'Elenco dei montatori o delle officine autorizzate, tenuto da Unioncamere.

## **CASI PARTICOLARI**

### **Trasferimento sede**

In caso di **trasferimento della sede principale od operativa in altra provincia**, laddove c'è continuità temporale, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una segnalazione certificata di inizio di attività (mod. SCIA/122) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese/Commissione Provinciale per l'Artigianato di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

L'imprenditore deve presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (mod. SCIA/122) solo quando avvia una nuova impresa o aggiunge una nuova attività a quelle precedentemente esercitate. Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla sola titolarità dell'impresa non richiedono, pertanto, la reiterazione della procedura.

### **Trasferimento di azienda**

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a (più modello AA per l'artigianato) allegando i modelli **Rt/122** e **Intercalare Antimafia/122**.

### **Apertura di Unità locale**

L'impresa, già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare mod. UL (più modello AA per l'artigianato) allegando il modello **Scia/122** con la designazione del nuovo responsabile tecnico.

## **MODIFICHE NORMATIVE ALLA LEGGE 122/92**

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n°224/2012 (*entrata in vigore il 05 gennaio 2013*) sono state accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

## Avvio di una impresa

**CASO A:** L'istante **può** ottenere l'iscrizione per la **meccatronica** documentando alternativamente:

1. **esperienza lavorativa triennale nell'ultimo quinquennio** – in qualità di operaio qualificato, titolare, socio lavorante, collaboratore familiare iscritto all'INAIL – presso imprese abilitate per **ENTRAMBE** le sopresse sezioni, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 19 DPR 445/200 del datore di lavoro (o dell'associato, o dell'altro socio o del titolare) attestante il concreto svolgimento da parte dell'istante dei lavori inerenti sia la meccanica che l'elettrauto.

Potrà essere positivamente valutata l'esperienza lavorativa presso imprese abilitate soltanto per **una** delle sopresse sezioni. In tal caso l'istante dovrà produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 19 DPR 445/2000 sottoscritta da uno dei soggetti sopra citati attestante lo svolgimento da parte dell'impresa e del richiedente di lavori afferenti ai sistemi complessi quali impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque attraverso la produzione di un congruo numero di fatture per anno emesse dalla ditta presso la quale ha maturato l'esperienza lavorativa.

2. **Diploma di laurea o titolo di istruzione secondaria superiore** (da parte del titolare o socio lavoratore) che, alla luce del piano di studio seguito, sia ritenuto abilitante per meccatronica anche nel caso in cui il titolo, secondo la precedente ripartizione, era ritenuto invece abilitante solo per meccanica o elettrauto.
3. **Titolo di studio diverso da quello di istruzione secondaria superiore o di un titolo attestante la frequenza ad un corso regionale di formazione** i cui piani di studio, siano ritenuti abilitanti per meccatronica accompagnati dalla dimostrazione, di **lavori effettuati per almeno un anno** nell'arco degli ultimi cinque (secondo le indicazioni riportate nel punto 1).

**CASO B:** L'istante non può documentare il possesso, al 5/1/2013, di titoli di studio o di esperienza lavorativa abilitante, secondo le modalità indicate ai punti 1), 2), 3), per meccatronica, bensì **soltanto per una delle sopresse sezioni**.

**In tale ipotesi potrà ottenere l'iscrizione con la dizione di abilitata all'attività di meccanica motoristica ( o elettrauto) fino al 5/1/2016.**

Entro tale termine o, alternativamente, entro un anno dall'indizione dei nuovi corsi della Regione Lazio, pena la cancellazione dall'Albo, dovrà frequentare il corso regionale per meccatronica o, comunque, relativo alle discipline pertinenti alla sezione per la quale non si era abilitati.

## Impresa già attiva

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- **quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto** sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";

- **quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica** possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la personale del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica);

- **quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto** possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la personale del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica);

- **possono comunque continuare a svolgere l'attività** le imprese i cui responsabili tecnici (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la personale del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) abbiano compiuto **55 anni** alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

L'impresa otterrà l'iscrizione per **meccatronica** se presenta apposita istanza documentando alternativamente:

1. di aver svolto un corso regionale di qualificazione per meccatronica o, comunque, relativo alle discipline pertinenti alla sezione per la quale non si era abilitati;
2. di aver svolto, prima del 5/1/2013, lavori afferenti ai sistemi complessi quali impianti di iniezione elettronica, ABS, ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, centraline elettroniche, cambi automatici e sequenziali per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque attraverso la produzione di un congruo numero di fatture per anno relative ai lavori medesimi in copia conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 DPR 445/2000;
3. il possesso, da parte del responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la personale del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) di un diploma di laurea o titolo di istruzione secondaria superiore (da parte del titolare o socio lavoratore) che, alla luce del piano di studio seguito, sia ritenuto abilitante per meccatronica anche nel caso in cui il titolo, secondo la precedente ripartizione, era ritenuto invece abilitante solo per meccanica o elettrauto.
4. il possesso, da parte del responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la personale del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) di un titolo di studio diverso da quello di istruzione secondaria superiore o di un titolo attestante la frequenza ad un corso regionale di formazione i cui piani di studio, siano ritenuti abilitanti per meccatronica accompagnati dalla dimostrazione, di lavori effettuati per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque (secondo le indicazioni riportate nel punto 2).

## REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

### Requisiti personali/ di onorabilità

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la personale del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) sono:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;
- Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D LGS 159/2011 (**codice delle leggi antimafia**) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo; dichiarazione che viene resa nella SCIA/122, per il titolare o il legale rappresentante, e nel modello intercalare antimafia/122 per tutti gli altri soggetti.

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia**", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. **Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia.** In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D. Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

1. **imprese individuali:** il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto.
2. **società in nome collettivo:** tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
3. **società in accomandita semplice:** tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):
  - il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
  - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c.c., il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1 lett. B) Dlgs 231/2001);
  - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;



- ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
- i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
- 5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 6, comma 1, lett. B) del DLgs 231/2001), e il direttore tecnico, ove previsto.
- 6. **società estere con sede secondaria in Italia** (art. 2508 C.C.) i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto.
- 7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione di impresa.
- 8. **G.E.I.E.:** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, e il direttore tecnico, ove previsto.

In caso di **sostituzione** di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio SNC, al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche" dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122 per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione di modifica.

Si sottolinea che se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per **l'inibizione** alla continuazione dell'attività.

## **Requisiti tecnico-professionali (art. 7, legge 122/92)**

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

### **a) titolo di studio**

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)
- diploma di qualifica professionale rilasciato dall'I.P.S.I.A

### **b) titolo di studio ed esperienza professionale**

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;

- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato (secondo il criterio di proporzionalità).

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

### **c) esperienza professionale**

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità);

La circolare MAP 3600/06 prevede alcune tipologie contrattuali introdotte o modificate dalla riforma

"Biagi":

1. Somministrazione: verifica l'immedesimazione e consente di maturare il requisito professionale;
2. Lavoro intermittente: non concretizza l'immedesimazione ma è computabile ai fini della maturazione del requisito professionale (proporzionalmente al lavoro svolto);
3. Lavoro ripartito: verifica l'immedesimazione e matura il requisito professionale;
4. Lavoro a progetto (CO.CO.CO.): non verifica l'immedesimazione e non consente di maturare il requisito tecnico-professionale.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione purchè la stessa abbia regolarmente iscritto nel RI la "struttura interna" dedicata all'attività di autoriparazione.

### **d) caso particolare (art. 6 L. 25/96)**

- Titolare di impresa individuale/socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle imprese Artigiane, **per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994**, (data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387).

## **IL RESPONSABILE TECNICO**

### **Nomina del responsabile tecnico**

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse .

Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della segnalazione **(S.c.i.a.)** dovrà darne esplicita notizia.» (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995)

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare

Dal 25 giugno 2015, a seguito della modifica dell'articolo 2549 C.C. (dlgs n. 81/2015, art. 53 – Jobs Act) il contratto di associazione in partecipazione non può essere più utilizzato come rapporto di immedesimazione per le attività qualificate, essendo preclusa la prestazione di lavoro, quale apporto dell'associato persona fisica.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 25 giugno 2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

#### **Avvertenze**

*Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.*

#### **Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro trenta giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P (più modello AA per l'artigianato), unitamente al modello unificato **Rt/122**.

#### **Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico**

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo (più modello AA per l'artigianato); nonché di un modello unificato **Rt/122**, relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico.

### **AVVERTENZE**

**La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA**

#### **Impresa individuale di nuova costituzione**

Il modello **Scia/122** accompagna il modello I1 previsto per il Registro delle imprese (più modello AA per l'artigianato) .

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la

descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente .  
Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

**La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A. che coincide con la data di protocollazione della pratica telematica.**

### **Impresa individuale già iscritta per altra attività**

Il modello **Scia/122** accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese (più modello AA per l'artigianato).

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

**La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A che coincide con la data di protocollazione della pratica telematica.**

### **Società inattiva**

Il modello **Scia/122** accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese (più modello AA per l'artigianato).

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se

coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

### **Società già attiva**

Il modello **Scia/122** accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese (più modello AA per l'artigianato).

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

#### **Avvertenze**

**La data di inizio dell'attività, da indicare nei modelli Comunica e nella SCIA (accanto all'apposito spazio della firma) è quella di presentazione della Comunica, la quale corrisponde alla data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione Unica.**

*L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL – (modello AA se la pratica è inviata all'artigianato) deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello **Scia/122** .*

## MODULISTICA/COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sul sito [www.cameradicommerciolatina.it](http://www.cameradicommerciolatina.it).

- **Scia/122L** modello di segnalazione certificata di inizio attività;
- **Modello Intercalare Antimafia/122**: modello di dichiarazione sostitutiva per il requisito morale dell'antimafia (onorabilità).
- **Rt/122**: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione del responsabile tecnico

La modulistica **SCIA/122**, **RT/122** e **Intercalare Antimafia/122** allegata ad una pratica telematica, deve essere individuata con il codice documento "C21".  
Si sottolinea che ogni documento va allegato singolarmente in un unico file denominato in riferimento al contenuto.

<b>Imprese individuali di nuova costituzione e società inattive</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Modulistica R.I.</b>			
Modello base + SCIA autoriparatori	I1/ Int P + SCIA	S5 / UL / Int P + SCIA	S5 /UL/ Int P + SCIA
<b>Costi amministrativi</b>			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	168,00	168,00	NO

### **Avvertenze**

*Per la presentazione delle pratiche all'ufficio Artigianato occorre aggiungere alla modulistica sopraelencata, il modello AA, nonché i diritti Albo (15 euro per le iscrizioni e 5 euro per le modifiche).*

<b>Imprese individuali già iscritte per altre attività e società già attive</b>			
	<b>Individuali</b>	<b>Società</b>	<b>Coop. Sociali</b>
<b>Modulistica R.I.</b>			
Modello base + SCIA autoriparatori	I2/UL/ Int P + SCIA	S5/ UL/ Int P + SCIA	S5/UL/ Int P + SCIA
<b>Costi amministrativi</b>			

Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 9,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	168,00	168,00	NO

### Responsabile tecnico

NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Modulistica R.I.</b>			
Modello base	I2 / UL + Int P + RT/122	S5 / UL + Int P + RT/122	S5 / UL + Int P + RT/122
<b>Costi amministrativi</b>			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	NO	NO	NO
Concessione governativa	168.00 euro	168.00 euro	NO

### Avvertenze

Per la presentazione delle pratiche all'ufficio Artigianato occorre aggiungere alla modulistica sopraelencata, il modello AA, *nonché i diritti Albo (15 euro per le iscrizioni e 5 euro per le modifiche).*

**Titoli di studio abilitanti per la legge 122/92  
(elenco indicativo e non esaustivo)**

<b>DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA</b>				
<b>Meccatronica</b>				
<b>Istituto Tecnico Industriale</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
meccanica	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
meccanica di precisione	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
industria metalmeccanica	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
industria navalmeccanica	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
termotecnica	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
costruzioni aeronautiche	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
elettronica industriale		<b>XX</b>		
elettronica e telecomunicazioni		<b>XX</b>		
elettrotecnica		<b>XX</b>		
elettrotecnica ed automazione		<b>XX</b>		
perito industriale sperimentale ERGON	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
perito industriale sperimentale AMBRA		<b>XX</b>		
<b>Meccatronica</b>				
<b>Istituto Tecnico Nautico</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
Aspirante alla direzione di macchine di navi merci	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
<b>Meccatronica</b>				
<b>Istituto Agrario</b>	<b>Motoristica Meccanica e</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
perito agrario (solo su macchine agrarie)	<b>XX</b>			

<b>DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE</b>				
<b>Meccatronica</b>				
<b>Diplomi di qualifica professionale</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
meccanico riparatore di autoveicoli	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
operatore meccanico	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
operatore termico	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
operatore elettronico		<b>XX</b>		
operatore elettrico		<b>XX</b>		
<b>Meccatronica</b>				
<b>Diplomi di maturità professionale</b>	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
elettricista installatore ed elettromeccanico		<b>XX</b>		
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche		<b>XX</b>		
tecnico delle industrie meccaniche	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
tecnico dei sistemi energetici	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>
tecnico delle industrie chimiche	<b>XX</b>		<b>XX</b>	<b>XX</b>

<b>Lauree quinquennali</b>				
<b>Meccatronica</b>				
	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
ingegneria meccanica <sup>1</sup>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
ingegneria elettrica <sup>2</sup>		<b>XX</b>		
ingegneria elettronica <sup>3</sup>		<b>XX</b>		
ingegneria chimica <sup>4</sup>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
ingegneria aeronautica <sup>5</sup>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
fisica <sup>6</sup>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>



<b>Diplomi universitari 7</b>				
	<b>Meccatronica</b>			
	<b>Meccanica e motoristica</b>	<b>Elettrauto</b>	<b>Carrozzeria</b>	<b>Gommista</b>
ingegneria meccanica	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>	<b>XX</b>
ingegneria elettrica		<b>XX</b>		
ingegneria elettronica		<b>XX</b>		

Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle "precedenti", conseguite in base al vecchio ordinamento.

**1 Ingegneria meccanica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 36/S ingegneria meccanica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-33 ingegneria meccanica

**2 Ingegneria elettrica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione.

**3 Ingegneria elettronica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione.

**4 Ingegneria chimica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 27/S ingegneria chimica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza

**5 Ingegneria aeronautica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica;
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica.

**6 Fisica**, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo
- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo

7 Coloro che hanno conseguito diplomi universitari o lauree triennali non indicati nella presente tabella, verificano eventuali istruzioni inserite sul sito della Camera di commercio competente per territorio e, se necessario, valutano la propria posizione con il responsabile di procedimento.

## LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

(elenco indicativo e non esaustivo)

### **IMPIANTISTI**

CCNL Metalmeccanica - industria

CCNL Metalmeccanica - piccola e media  
industria

CCNL Metalmeccanica - artigianato

### **AUTORIPARATORI**

CCNL Metalmeccanica - industria

CCNL Metalmeccanica - piccola e media  
industria

CCNL Metalmeccanica - artigianato

CCNL Commercio - fino a 14 dipendenti

CCNL Commercio - da 15 a 50 dipendenti

CCNL Commercio - da 51 dipendenti in poi

### **PULIZIE**

**(SOLO PER LE SEZIONI DI DISINFESTAZIONE –  
DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE)**

CCNL Pulizie e Imprese multi servizi

### **(OPERAIO SPECIALIZZATO)**

Livello V - V/superiore - VI

Livello V - VI

Livello IV - III - II/bis

### **(OPERAIO QUALIFICATO)**

Livello III - IV - V - V/superiore - VI

Livello III - IV - V

Livello V - IV - III - II/bis

Livello II - III - IV

Livello III - IV - V

Livello VI - V - IV

### **(OPERAIO QUALIFICATO)**

Livelli III - IV - V

**N.B.:** I livelli non contemplati in questo elenco **devono essere sempre valutati** in base alla documentazione prodotta dall'utente (busta paga - dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte dal dipendente) e/o sulla base di documentazione reperita d'ufficio presso INAIL, ispettorato del lavoro o centro per l'impiego.